



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

nella persona dei seguenti magistrati

Dott. Liliana Guzzo Presidente relatore ed estensore

Dott. Luca Boccuni Giudice

Dott. Anna Maria Marra Giudice

Nel procedimento di reclamo RG 325/2015 promosso

da

**Banca Popolare [REDACTED] soc. coop per azioni a r.l.**

contro

[REDACTED]  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Banca Popolare [REDACTED] soc. coop a r.l ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui in data 22.12.2014 è stato confermato il provvedimento reso *inaudita altera parte* che ha ammesso in via d'urgenza [REDACTED] a partecipare all'assemblea di Banca Popolare [REDACTED] soc. coop a r.l del 13-14-dicembre 2014; ciò su ricorso del [REDACTED] con cui era stato dedotto che Collegio dei Probiviri della Banca - a seguito di ricorso avverso del deliberazione del cda del 14.1.2014 di esclusione di socio – aveva pronunciato la conferma dello status di socio in capo a [REDACTED].

A sostegno del reclamo la reclamante ha in sintesi esposto:

- che il ricorso cautelare era inammissibile per violazione dell'art 669 quater



c.p.c. poiché esso era stato presentato “*ante causam*” anziché davanti al giudice del merito, essendo già pendente tra le stesse parti un giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria della illegittimità dell'esclusione di [REDACTED] dalla società Banca Popolare [REDACTED] e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

- che l'ordinanza reclamata era errata anche nella parte in cui aveva deciso in ordine al rapporto fra ricorso da parte del socio escluso al Collegio dei Probiviri e azione giudiziale poiché una volta investita l'autorità giudiziaria della illegittimità dell'esclusione era precluso al socio di adire anche il Collegio dei Proviri essendo il ricorso al Collegio dei probiviri rimedio endosocietario offerto al socio escluso solo in funzione di prevenzione della lite
- che la pronuncia del Collegio dei Probiviri era inidonea a sostituire la decisione di esclusione del CDA avendo quale unico effetto quello di obbligare il cda a riesame della decisione di esclusione
- che la pronuncia del Collegio dei probiviri era in ogni caso invalida ed inefficace in quanto era mancata la comunicazione alla banca della nomina del suo presidente e la decisione era stata adottata da organo non regolarmente composto
- che la pronuncia del Collegio dei probiviri era altresì errata nel merito.

Parte reclamata ha chiesto la conferma dell'ordinanza reclamata.

Va innanzitutto rilevato che la causa di merito pendente (RG 271/2014) attiene alla impugnazione della delibera del cda del gennaio 2014 con cui è stata deliberata la esclusione del socio, per vizi propri della delibera: trattasi dunque di azione diretta ad ottenere l'annullamento della delibera “*nonchè degli atti presupposti e/o conseguenti.. con ogni conseguente statuizione*” (v, conclusioni dell'atto di citazione) per vizi originari della delibera stessa, configurandosi in relazione a tale domanda il “riacquisto” della qualità di socio quale mero effetto dell'esperimento vittorioso della impugnazione della delibera; nella fattispecie invece non viene prospettata quale azione meritoriale la impugnazione della delibera per gli originari vizi allegati nella



causa meritale RG 271/2014 bensì prospettata una diversa azione, quella di accertamento della qualità di socio con diritto a partecipare alle assemblee dei soci “per fatto sopravvenuto” e cioè in forza del venir meno della delibera di cui sopra in ragione del provvedimento dei Probiviri.

Il ricorso cautelare ante causam risulta dunque ammissibile .

Non è poi condivisibile la affermazione della reclamante secondo cui una volta impugnata la delibera di esclusione davanti alla autorità giudiziaria il ricorso al Collegio dei Probiviri sarebbe inammissibile.

Lo statuto della società all'art 15 prevede che il socio escluso possa ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato e prevede: “*Il Collegio decide in modo definitivo entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso*” .

Il rimedio del ricorso ai probiviri così previsto è un rimedio endosocietario, in funzione di prevenzione delle controversie ed è volto a rendere “definitive” le deliberazioni del Cda senza per questo escludere, non avendo il rimedio natura arbitrare, la possibilità di impugnazione della deliberazione davanti alla autorità giudiziaria.

Né può dirsi che una volta adita l'autorità giudiziaria con la impugnazione della delibera di esclusione resti preclusa la possibilità per il socio di rivolgersi al Collegio dei probiviri: in primo luogo nel sistema non è dato rinvenire una “alternatività” dei due rimedi (si è già detto che il ricorso ai probiviri non ha natura arbitrare) e dunque un effetto preclusivo della azione davanti all'autorità giudiziaria rispetto al ricorso endosocietario ai probiviri non potendosi altresì, stante la diversa natura dei due rimedi ( e gli effetti del vittorioso ricorso ai probiviri di cui si dirà *infra*), prospettare una situazione di possibile contrasto di “decisioni”; detta alternatività non è neppure prevista dallo statuto; permane inoltre anche una volta adita l'autorità giudiziaria la funzione “deflattiva” del rimedio del ricorso ai probiviri, come ben evidenziato dalla difesa del [REDACTED], poiché nel caso di accoglimento del ricorso da parte dei probiviri tale sopravvenienza fa venir meno l'oggetto stesso del



contendere davanti alla autorità giudiziaria e non vi è dunque più necessità di pervenire a decisione giudiziale sulla legittimità o meno della delibera, venendo meno la stessa esclusione provvisoriamente deliberata del cda .

Infatti la pronuncia del Collegio dei Probiviri, lungi dall'avere quale unico effetto quello di obbligare il cda a riesame della decisione di esclusione, comporta proprio il venir meno della esclusione deliberata “provvisoriamente” dal cda.

Sul punto parte reclamante ha affermato che l'unico effetto nel caso di decisione dei probiviri favorevole per il socio escluso sarebbe quello di comportare un riesame da parte del cda poiché ragionando diversamente la decisione sull'esclusione del socio sarebbe rimessa in ultima istanza ai probiviri e cioè ad un organo a cui non spettano poteri gestori o di rappresentanza e tale interpretazione si porrebbe peraltro in contrasto tanto con l'art 2533 cc che con l'art. 2544 cc nonché con il testo unico bancario art 30 comma 5.

Rileva il Collegio che l'art 30 comma 5 TU bancario regola la diversa fattispecie della mancata ammissione dell'aspirante socio e che nello statuto sono diversamente disciplinate le due fattispecie del procedimento di ammissione dell'aspirante socio (v art 8 e 9 ) e quella di esclusione del socio (v art 15 ). Nel primo caso è espressamente previsto che contro il rigetto della sua domanda di ammissione l'aspirante socio possa proporre istanza di revisione al Collegio dei probiviri ed è previsto che *“Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri costituito ai sensi dell'art 47 e la sua decisione non è appellabile* (ciò coerentemente con l'art 30 comma 5 T.U. Banc. invocato dal reclamante)

Nel secondo caso non vi è analoga previsione essendo previsto (v art.15) che *“Il Collegio decide in modo definitivo entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso”*.

Le due fattispecie sono state, coerentemente con la diversità delle stesse, regolate diversamente e detto dato non può esser trascurato: la decisione dei probiviri si pone nel caso dell'esclusione di socio non come mero provvedimento che sollecita un riesame del cd.a bensì come provvedimento endosocietario, di “riesame”, che nel



caso di rigetto del ricorso rende “definitiva” la delibera di esclusione (salva ovviamente l'impugnazione della delibera di esclusione in sede giudiziaria) e nel caso di suo accoglimento fa venir meno l'esclusione stessa deliberata dal cda.

Ciò non si pone in contrasto con il divieto di delega di cui all'art 2544 comma 1 c.c poiché detta norma opera su un piano diverso: essa attiene alle “competenze” all'interno del cda ed è volta ad escludere che le decisioni in materia di status di socio possano essere accentrate attraverso il meccanismo delle deleghe in capo a singoli amministratori anziché essere assunte collegialmente. Essa attiene dunque alla previsione della collegialità della decisione del cda nella materia de qua, in ragione della particolare cautela che deve accompagnare siffatte decisioni.

Ciò non impedisce che la società possa statutariamente prevedere che la decisione del cda possa a sua volta essere riesaminata dal Collegio dei Probiviri essendo anzi tale rimedio coerente con la esigenza di adottare particolari cautele nella materia di esclusione di socio.

Da ultimo i pretesi vizi di costituzione del Collegio (mancata comunicazione della nomina del Presidente alla banca e irregolarità nella composizione del Collegio per esser entrato a far parte del Collegio in sostituzione del dimissionario [REDACTED]

[REDACTED] il più giovane dei probiviri supplenti e non il più anziano) non sono vizi che determinano la nullità della decisione (presa comunque da un Collegio formato da probiviri ) trattandosi al più di mere irregolarità.

Infine il merito della decisione dei probiviri non è sindacabile in questa sede dovendosi solo prendere atto che la esclusione deliberata “provvisoriamente” dal cda è venuta meno in forza della decisione del Collegio dei probiviri e che dunque il [REDACTED] ha attualmente lo status di socio

Il reclamo va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per la condanna della reclamante al pagamento del contributo unificato nel doppio.

**P.Q.M.**



Il Tribunale

- rigetta il reclamo;

- condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese del reclamo che liquida in € 5000,00 per compenso professionale oltre spese generali ed accessori di legge

Dà atto che sussistono i presupposti per la condanna del reclamante al pagamento nel doppio del contributo unificato.

Deciso in Venezia il 9.4.2015

Il presidente est e rel

dott. Liliana Guzzo

IL CASO.it

